



REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

(art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023)

Sommario

Premessa

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1. Ambito di applicazione

Articolo 2. Principi e definizioni

Articolo 3. Responsabile unico del procedimento

TITOLO II PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

Articolo 4. Avvio delle procedure di affidamento

Articolo 5. Procedure di selezione del contraente

Articolo 6. Procedure aperte, ristrette, negoziate previo avviso d'indagine di mercato. Affidamento degli incarichi di progettazione e connessi.

Articolo 7. Procedura negoziata senza previo avviso d'indagine di mercato

Articolo 8. Partenariato per l'innovazione

Articolo 9. Dialogo competitivo

Articolo 10. Affidamento diretto

Articolo 11. Principio di rotazione

Articolo 12. Garanzie

Articolo 13. Commissione giudicatrice e seggio di gara

Articolo 14. Esclusione automatica delle offerte anomale

Articolo 15. Proposta di aggiudicazione ed efficacia dell'aggiudicazione

TITOLO III STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 16. Stipulazione e forma del contratto

Articolo 17. Esecuzione del contratto

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Controversie

Articolo 19. Entrata in vigore

Premessa

L'Azienda Mobilità, Trasporti, Turismo e Territorio – AMT3 S.P.A. (di seguito ente aggiudicatore), quale impresa pubblica operante nel settore speciale dei trasporti limitatamente all'attuazione del "progetto filovia" del Comune di Verona, adotta il presente regolamento ai sensi degli artt. 50, comma 5 e 149 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice), nonché dell'articolo 1 dell'allegato I.1 del medesimo Codice.

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall'art. 14, commi 2 e 3 del Codice,¹ rientranti nel settore speciale dei trasporti come definito dall'art. 149 del medesimo Codice.

2. Con riferimento agli appalti che riguardano più settori, trova applicazione l'art. 14, commi da 22 a 29 del Codice.

3. Al fine di individuare il valore stimato dell'appalto, si considera l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e degli oneri contributivi e previdenziali, in caso di servizi professionali. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. In caso il contratto preveda premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, se ne tiene conto ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

4. Il regolamento non trova applicazione con riferimento ai contratti esclusi di cui all'articolo 56 del Codice.

Articolo 2. Principi e definizioni

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

¹ euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE..

2. Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di escludere l'osservanza della disciplina applicabile agli affidamenti di rilevanza comunitaria.

3. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, l'ente aggiudicatore suddivide l'appalto in lotti funzionali. Nel bando, avviso o lettera d'invito è indicata la motivazione in ordine alla mancata suddivisione in lotti.

4. Ai fini del presente regolamento, si rinvia alle definizioni di cui all'art. 3 del Codice.

Articolo 3. Responsabile unico del procedimento

1. In relazione agli affidamenti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, comma 2 del Codice, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione della programmazione, nomina i Responsabili unici del progetto, distinti per tipologie di acquisizioni (lavori, servizi e forniture).

2. In relazione agli affidamenti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 comma 2 del Codice, non specificati in sede di programmazione, il Responsabile unico del progetto è nominato con delibera o determina di indizione a cura del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale o Dirigenti, in ragione del differente ambito di competenze definito dalle previsioni statutarie e dalle procure.

3. Il RUP è individuato tra i soggetti dipendenti in possesso di adeguata formazione ed esperienza.

4. Il nominativo del Responsabile unico del progetto è indicato nel bando, avviso o lettera di invito con cui si avvia la procedura di affidamento.

5. Il Responsabile unico del progetto svolge le funzioni indicate nell'art. 15 comma 5 del Codice e negli artt. 6, 7, 8 e 9 dell'allegato I.2. del medesimo Codice.

6. Gli incarichi a supporto dell'attività del Responsabile unico del progetto d'importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 comma 2 del Codice vengono conferiti con le procedure previste dal presente regolamento e, in caso di importo inferiore a 140.000 euro al netto dell'iva, per servizi e forniture, ed in caso di importo inferiore a 150.000 euro al netto dell'iva, per lavori, possono essere affidati in via diretta.

TITOLO II

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

Articolo 4. Avvio delle procedure di affidamento

1. Le procedure di gara sono autorizzate con delibera del Consiglio di Amministrazione o con determina a contrarre del Direttore Generale o dei Dirigenti sulla base della ripartizione di competenze per materia e per valore stabilite da apposite procure.
2. La delibera o la determina a contrarre deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali del contratto e della procedura di gara, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. Le procedure di affidamento di lavori, di importo superiore a 150.000 euro al netto dell'iva, e di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di 140.000 euro al netto dell'iva devono essere precedute dall'approvazione della documentazione di gara (capitolato speciale d'appalto, capitolato d'oneri, capitolato descrittivo e prestazionale, disciplinare, avviso, lettera invito).
4. Gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di 150.000 euro al netto dell'iva per lavori e di 140.000 euro per forniture e servizi, in caso di affidamento diretto, debbono prevedere un apposito atto che individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Articolo 5. Procedure di selezione del contraente

1. I contratti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 155 del Codice, sono affidati mediante:
 - a) procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata preceduta da indizione di gara;
 - b) procedura negoziata senza pubblicazione del bando;
 - c) partenariato per l'innovazione;
 - d) dialogo competitivo;
 - e) affidamento diretto.
2. Le procedure ad evidenza pubblica sono indette:
 - a) con un avviso periodico indicativo, ai sensi dell'articolo 161 del Codice, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
 - b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 162 del Codice, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;

c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 163 del Codice.

Articolo 6. Procedure aperte, ristrette, negoziate precedute da indizione di gara. Affidamento degli incarichi di progettazione e connessi.

1. Le procedure aperte, ristrette e negoziate precedute da indizione di gara per l'affidamento di un contratto di appalto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, comma 2 del Codice si svolgono in conformità a quanto stabilito dal Libro III Parti II e III, del medesimo Codice, salvo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. La pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi a procedure aperte e ristrette va effettuata in coerenza a quanto prescritto dagli articoli 85, 161 e 164 del Codice.

3. I bandi e gli avvisi devono contenere gli elementi essenziali previsti dall'Allegato II.6, Parte II, Sezione A (comune a tutte le procedure), Sezione D (per le procedure aperte), Sezione E (per le procedure ristrette) e sezione F (per le procedure negoziate).

3. I termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, nell'ambito delle procedure aperte, ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando sono fissati dall'ente aggiudicatore tenendo conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, nel rispetto dei termini minimi di cui agli artt. 71 (per le procedure aperte), 156 (per le procedure ristrette) e 157 (per le procedure negoziate con pubblicazione di un bando).

4. Per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria e l'attività di progettazione, pari o superiore a 140.000 euro al netto dell'iva e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 comma 2 del Codice, l'ente aggiudicatore, salva la possibilità di ricorrere alle procedure aperte o ristrette, adotta la procedura negoziata con pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 157 del Codice, con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, e comunque ad un numero di operatori economici tale da garantire un'adequata concorrenza, ai sensi dell'articolo 169, comma 2 del Codice, oppure attingendo dai candidati iscritti al sistema di qualificazione di AMT3.

5. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro al netto dell'iva e inferiori a 1.000.000 euro adotta la procedura negoziata con pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 157 del Codice, con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, e comunque ad un numero di operatori economici a garantire un'adequata concorrenza, ai sensi dell'articolo 169, comma 2 del Codice, oppure attingendo dai candidati iscritti al sistema di qualificazione di AMT3

6. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 comma 2 del Codice, l'ente aggiudicatore, salva la possibilità di ricorrere alle procedure aperte o ristrette, adotta la procedura negoziata con pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 157 del Codice, con invito ad

almeno dieci operatori economici, ove esistenti, e comunque ad un numero di operatori economici tale da garantire un'adeguata concorrenza, ai sensi dell'articolo 169, comma 2 del Codice, oppure attingendo dai candidati iscritti al sistema di qualificazione di AMT3.

7. La procedura negoziata di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo è condotta con le modalità telematiche previste dall'articolo 25 del Codice.

8. Gli elenchi degli operatori economici e le indagini di mercato per le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono formati secondo le modalità previste dall'allegato II.1 al Codice.

9. Il sistema di qualificazione degli operatori economici di AMT3 è predisposto e mantenuto secondo le disposizioni dell'articolo 162 del Codice.

Articolo 7. Procedura negoziata senza previo avviso d'indagine di mercato

1. I lavori, servizi e forniture oggetto del presente regolamento possono essere affidati dall'ente aggiudicatore, a cura del Responsabile unico del progetto, senza previa pubblicazione di un bando di gara allorché ricorrano i casi previsti dall'art. 158, comma 2, del Codice, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice. A tali fini si tiene conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.

2. Ove possibile, l'ente aggiudicatore individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'ente aggiudicatore sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Articolo 8. Partenariato per l'innovazione

L'ente aggiudicatore può ricorrere al partenariato per l'innovazione nelle ipotesi e con le modalità previste dagli articoli 75 e 151, comma 1, lettera b) del Codice.

Articolo 9. Dialogo competitivo

L'ente aggiudicatore può avvalersi del dialogo competitivo qualora sussistano i presupposti contemplati dagli articoli 74 e 151, comma 1, lettera c) del Codice, adottando le modalità procedurali previste nei citati articoli.

Articolo 10. Affidamento diretto

1. L'ente aggiudicatore può procedere all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore alla soglia di 150.000 euro al netto dell'iva, nonché di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 140.000 euro al netto dell'iva.
2. L'affidamento individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Articolo 11. Principio di rotazione

1. In applicazione del principio di rotazione sancito dall'articolo 49 del Codice, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. L'ente aggiudicatore, esercitando la facoltà di ripartire gli affidamenti in fasce di diverso valore economico, applica il principio di rotazione con riguardo a ciascuna fascia economica, fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.
3. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
4. Per i contratti affidati con le procedure negoziate, di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, l'ente aggiudicatore non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
5. Il principio di rotazione non si applica per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Articolo 12. Garanzie

1. L'ente aggiudicatore, nelle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento, può richiedere le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, in considerazione della tipologia e della specificità della singola procedura, qualora ricorrano

particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che devono essere indicate nella decisione di contrarre ovvero nell'avviso di indizione della procedura od in altro atto equivalente.

2. La garanzia provvisoria richiesta non può superare l'uno per cento dell'importo oggetto della procedura e deve essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.

3. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'articolo 117, commi 1, 2 e 3, nella misura del 5% dell'importo contrattuale. È facoltà dell'ente aggiudicatore non richiedere la garanzia definitiva.

4. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

5. L'operatore economico esecutore di lavori costituisce e consegna all'ente aggiudicatore, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura l'ente aggiudicatore contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni l'ente aggiudicatore da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'ente aggiudicatore.

Articolo 13. Commissione giudicatrice e seggio di gara

1. Nelle ipotesi previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9, allorché la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale dell'ente aggiudicatore, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 93, comma 5, lettere b) e c) del Codice.

2. Nelle ipotesi previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9, quando la scelta dell'aggiudicatario va effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia .

3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

4. La commissione è presieduta e composta da dipendenti dell'ente aggiudicatore o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'ente aggiudicatore può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

5. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

6. Non possono essere nominati commissari coloro che versano in una delle situazioni previste dal comma 5 dell'articolo 93 del Codice.

7. Salvo diversa motivata determinazione dell'ente aggiudicatore, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Articolo 14. Esclusione automatica delle offerte anomale

1. Nelle ipotesi previste dagli artt. 6, 7, 8, 9, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'ente aggiudicatore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso l'ente aggiudicatore valuta la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'ente aggiudicatore indica negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero individua il metodo da applicare in sede di valutazione delle offerte, tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

Articolo 15. Proposta di aggiudicazione ed efficacia dell'aggiudicazione

1. Nelle ipotesi previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, la commissione o il seggio di gara propone l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta non anomala. Successivamente, il Direttore Generale, esamina la proposta, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

2. Il RUP, entro 5 giorni dall'adozione, dispone le seguenti comunicazioni:

a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;

b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;

c) l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;

e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c) del presente comma.

3. Il RUP provvede inoltre alle comunicazioni di cui all'articolo 163, commi 2 e 3, del Codice.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 35 del Codice, l'ente aggiudicatore non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

TITOLO III

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 16. Stipulazione e forma del contratto

1. 1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'ente aggiudicatore, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto..
2. I contratti sono stipulati dal rappresentante dell'appaltatore e dal Direttore Generale o da un procuratore dell'ente aggiudicatore, in forza dei poteri loro attribuiti.
3. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
4. Ai sensi dell'articolo 55 del Codice, non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice.

Articolo 17. Esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza del RUP, salvo il caso in cui lo stesso si avvalga di un responsabile del procedimento di esecuzione, individuato dal modello organizzativo dell'ente aggiudicatore.
2. Il responsabile del procedimento di esecuzione o il direttore dei lavori sono individuati tra il personale dipendente dell'ente aggiudicatore in possesso di titoli di studio e professionalità adeguati in relazione ai compiti da svolgere. In caso di carenza di dipendenti in possesso delle suddette qualifiche, o nell'ipotesi di comprovate difficoltà organizzative, l'ente aggiudicatore seleziona un soggetto esterno con le procedure previste per l'affidamento di servizi.
3. Il Responsabile unico del progetto o, qualora nominato, il responsabile della fase esecutiva dell'esecuzione del contratto o il direttore dei lavori, gestiscono, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, anche le conseguenti contabilizzazioni e liquidazioni, attestando la regolare esecuzione della prestazione.
4. L'esecuzione anticipata e l'esecuzione in via d'urgenza sono consentite nei casi previsti dall'art. 17, commi 8 e 9 del Codice.
5. Le modifiche e le varianti dei contratti durante il periodo di efficacia sono ammesse esclusivamente nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Controversie

Eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente regolamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute Libro V, Parte I, del Codice.

Articolo 19. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di selezione dei contraenti i cui bandi, avvisi o lettere d'invito siano stati, rispettivamente, pubblicati o inviate successivamente all'approvazione a cura dell'organo competente della stazione appaltante e alla conseguente pubblicazione sul profilo di committente.

2. Eventuali modifiche o revisioni al presente regolamento saranno vigenti anch'esse dal momento della loro pubblicazione sul profilo di committente.